

**Schema di decreto per visti per motivi di studio  
in favore di studenti stranieri residenti all'estero  
Relazione illustrativa**

Il Decreto Legislativo 25.7.98, n. 286 in materia di immigrazione e condizione dello straniero, prevede all'art. 39 comma 4 che il Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provveda annualmente all'emanazione del decreto per la fissazione del numero massimo di autorizzazioni all'ingresso e di permessi di soggiorno in favore degli studenti stranieri che intendono seguire corsi universitari in Italia.

L'articolo 46 del Regolamento recante le norme di attuazione (D.P.R. 31.8.99, n.394) dispone che gli Atenei facciano conoscere annualmente il numero dei posti che vengono riservati per l'accesso degli studenti stranieri; tale numero è determinato sulla base di criteri definiti e in applicazione della regolamentazione sull'accesso all'istruzione universitaria, tenuto conto delle esigenze di politica estera culturale. Tali dati sono stati pertanto forniti dagli Atenei al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di essi si è tenuto conto nella predisposizione del provvedimento.

Lo schema di decreto si compone di un unico articolo che stabilisce il numero di 48.806 autorizzazioni all'ingresso che potranno essere concesse dalle Ambasciate e Consolati all'estero per l'anno 2011-2012 in numero di 41.930 per l'accesso ai corsi universitari presso gli Atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e in numero di 6.876 per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Va sottolineato che tale numero indica in linea generale la disponibilità riservata dalle Università agli stranieri che intendono conseguire un titolo universitario presso le nostre Istituzioni.

E' tuttavia evidente che gli interessati, per beneficiare realmente di tale opportunità, hanno dovuto dimostrare di aver conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso al corso universitario prescelto, nonché di possedere tutti quei requisiti indicati dalla legge e dalle successive disposizioni attuative relativi alla disponibilità economica, all'assicurazione sanitaria, all'alloggio, ecc.. Essi hanno inoltre dovuto superare le prove selettive laddove richieste (corsi a numero chiuso), la prova di lingua italiana ed essere comunque in regola con tutti gli adempimenti previsti per l'accesso ai corsi universitari nel nostro Paese, dettagliatamente indicati nella circolare che annualmente viene diramata alle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari.

La legge non prevede che possano essere riservate quote per specifiche nazionalità e indica le Università quale Ente che ha la facoltà di indicare il numero dei posti che annualmente si vuole riservare agli stranieri.

E' naturalmente compito delle competenti Amministrazioni verificare il possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'ingresso e del permesso di soggiorno richiesti per consentire la frequentazione del corso di laurea prescelto.

Al fine di ridurre il rischio di utilizzo irregolare di tale tipologia di visto come canale di immigrazione con fini diversi da quelli indicati dalla legge, e' occorso monitorare attentamente il flusso di studenti stranieri in arrivo nel corso dell'Anno Accademico.

Si deve sottolineare che il decreto in questione costituisce un atto dovuto, in attuazione delle sopra citate disposizioni, che esso non implica oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, né modifica norme preesistenti.